

Trasporto merci: definiti i modelli di contratto

8 Febbraio 2006

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7 febbraio 2006) il primo dei tre provvedimenti dirigenziali previsti dal Decreto Legislativo n.286 del 21 novembre 2005, attuativo a sua volta della Legge delega 32/2005, di riforma del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

In particolare l'articolo 6 del D.Lgs. 286/05 nel precisare che il contratto di trasporto merci su strada deve di norma essere stipulato in forma scritta con i contenuti essenziali ivi elencati rinvia però ad un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la definizione degli schemi tipo dei contratti con l'obiettivo di incentivarne il loro utilizzo.

Il Decreto 1 febbraio 2006 definisce i diversi modelli contrattuali utilizzabili:

- per l'esecuzione di una attività singola o di più prestazioni;
- quando le parti intendono recepire le previsioni già concordate in sede di stipula degli accordi volontari;
- quando si utilizzano dei sub-vettori.

Tutte le tipologie contrattuali predisposte potranno ovviamente essere ulteriormente modificate o integrate dalle parti fermo restando, in ogni caso, che, in base a quanto previsto dal già citato art. 6 del D. Lgs. 286/05, il contratto si intenderà come stipulato non in forma scritta, con tutte le conseguenze che ne derivano in sede di accertamento delle responsabilità, qualora manchi anche uno solo dei seguenti elementi essenziali:

- a) i dati identificativi del vettore e del committente (o del caricatore);
- b) l'iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
- c) l'indicazione della tipologia della merce da trasportare;
- d) la definizione del corrispettivo del servizio di trasporto e delle modalità di pagamento;
- e) i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna.

In Allegato:

il Decreto Dirigenziale (1 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) contenente i modelli contrattuali tipo

